



Comune di Castelnovo ne' Monti

ALLEGATO "C"

COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI (Provincia di Reggio Emilia)

OGGETTO: Capitolato speciale d'appalto per il servizio di sgombero della neve e spargimento materiale antighiaccio lungo le strade, viali e piazze comunali per il periodo: 1° novembre 2026 – 31 maggio 2029.

ARTICOLO 1 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

La gestione della manutenzione invernale delle strade è di competenza del Settore LL.PP. che, tramite il personale tecnico dell'Ente, effettua il controllo e la contabilizzazione dei lavori.

Le strade comunali interessate al servizio di spalata neve sono suddivise in "lotti", come specificato negli allegati: ALLEGATO A "LOTTI SPALATURA NEVE" e ALLEGATO B "LOTTI SPARGIMENTO SALE".

In qualsiasi momento, data la durata del servizio, sia la lunghezza dei lotti, sia il relativo numero dei mezzi richiesti e le loro caratteristiche, possono subire variazioni in base alle esigenze dell'Amministrazione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO

Formano oggetto dell'appalto le prestazioni relative allo sgombero della neve sulle strade comunali di parte del capoluogo e delle frazioni, suddivisi rispettivamente in n. 19 lotti (1-19), come dettagliatamente specificato nell'ALLEGATO A "LOTTI SPALATURA NEVE" ed il servizio di spargimento sale antigelo, suddiviso in n. 8 lotti (A-H), come dettagliatamente esplicitato nell'ALLEGATO B "LOTTI SPARGIMENTO SALE".

Le prestazioni formanti oggetto del presente appalto riguardano tutte quelle attività necessarie per mantenere a livelli di efficienza e sicurezza il piano stradale soggetto a precipitazioni nevose, formazione di ghiaccio sul piano viabile, in galleria e lungo le pertinenze stradali, per le stagioni invernali 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, precisamente dal 1° novembre 2026 al 31 maggio 2029. Si specifica che per stagione invernale si intende il periodo dal 1° novembre al 31 di maggio dell'anno successivo. Mezzi e conducenti, dovranno essere sempre reperibili nel punto di dislocazione, per il periodo invernale di valenza del contratto. Con la presente procedura il Comune di Castelnovo ne' Monti intende acquisire il servizio di spalatura meccanica della neve e trattamento antighiaccio di strade comunali e aree pertinenziali di edifici pubblici. Il presente capitolato contiene le caratteristiche e i requisiti relativi al servizio.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO

L'appalto avrà la durata di ANNI TRE, per le stagioni invernali 2026-2027, 2027-2028 e 2028-2029 per i periodi dal 1° novembre al 31 maggio di ciascuna annualità. L'Amministrazione potrà decidere di rinnovare l'appalto per le successive due stagioni invernali e/o prorogarlo per ulteriori sei mesi oltre la scadenza per completare le nuove procedure di gara.

ARTICOLO 4 - AMMONTARE DEL CONTRATTO

La particolare natura del servizio legato all'andamento delle condizioni climatiche, rende non prevedibile l'ammontare contrattuale di ogni singolo appalto. Il solo importo certo è la quota forfettaria corrisposta dall'Amministrazione, per reperibilità e disponibilità per ogni mezzo impiegato per ciascuna stagione invernale, così come descritta al successivo articolo "Modalità di retribuzione del servizio".

L'importo contrattuale comprende una quota FISSA quale canone per disponibilità del mezzo e reperibilità e una quota VARIABILE, per prestazioni e servizi. **Si precisa che per ciascun lotto verrà riconosciuto il canone di "disponibilità del mezzo e reperibilità" esclusivamente al numero minimo di mezzi richiesti e che tali mezzi non possono essere utilizzati per nessun altro appalto con Ente pubblico nello stesso periodo.**

La quota fissa annuale per disponibilità del mezzo e reperibilità verrà così determinata:

Per la stagione invernale, a Lotto, considerando i periodi **01/11 - 31/05** (prezzi soggetti a ribasso in sede di offerta):

- € 2.845,00 (euro duemilaottocentoquarantacinque/00) annui **n. 1 quota standard per ogni Lotto di spalatura.**
 - € 2.845,00 (euro duemilaottocentoquarantacinque/00) annui **n. 1 quota standard per ogni Lotto di salatura nel caso di aggiudicazione di singolo lotto di salatura.**
 - € 3.127,00 (euro tremilacentosettantasette/00) annui **n. 1 quota standard per ogni Lotto di spalatura per lotto DISAGIATO.**
 - € 3.127,00 (euro tremilacentosettantasette/00) annui **n. 1 quota standard per ogni Lotto di salatura nel caso di aggiudicazione di singolo lotto di salatura per lotto DISAGIATO.**
- In presenza di servizio di salatura in aggiunta alla spalatura:*
- € 3.863,00 (euro tremilaottocentosessantatre/00) annui per **n. 1 quota maggiorata per ogni Lotto comprendente servizio di salatura su un lotto e servizio di spalatura su un lotto.**
 - € 4.255,00 (euro quattromiladuecentocinquantacinque/00) annui per **n. 1 quota maggiorata per ogni Lotto comprendente servizio di salatura su un lotto e servizio di spalatura su un lotto DISAGIATO.**

L'importo sopra indicato e la remunerazione del servizio secondo i prezzi elencati all'art. 22 si intende remunerativo per tutte le opere e servizi, oneri ed obblighi contrattuali previsti e comprende anche gli oneri di ammortamento materiali, delle attrezzature e degli impianti nonché gli interessi del capitale di dotazione, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, i consumi e quant'altro necessario per l'espletamento del servizio, delle spese generali, dell'utile dell'appaltatore e di ogni onere conseguente all'adozione di tutte le misure di sicurezza.

Rimane esclusa dall'importo la fornitura delle materie prime di consumo per il disgelo quale cloruro di sodio (sale), eventuale ghiaino o sabbione che verrà fornito dal Comune.

L'aggiudicatario riconosce che, nella determinazione dei prezzi, l'Amministrazione ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singola prestazione a perfetta regola d'arte. L'importo a base d'asta sarà soggetto all'applicazione del ribasso praticato in sede di gara, alla deduzione di eventuali penalità e dell'ammontare dei danni causati dall'appaltatore a manufatti di proprietà comunale il cui onere sia già stato sostenuto dal Comune.

ARTICOLO 5 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE RICHIESTI

Il servizio viene aggiudicato secondo la metodologia ed i criteri indicati nella lettera d'invito.

Il Comune procede ad aggiudicare definitivamente il contratto a favore del miglior offerente solo dopo aver accertato, oltre ad i requisiti indicati nella lettera d'invito, l'effettiva disponibilità dei mezzi e delle attrezzature richieste dal presente capitolato.

Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all'art. 65 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

I concorrenti devono possedere i requisiti previsti dagli artt. 67, 68 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché gli altri requisiti speciali indicati nel presente capitolato, nella lettera d'invito ed in caso di avalimento, dall'art. 104 dello stesso decreto, e non devono esserci motivi di esclusione ai sensi degli artt. 94-95-96-97-98 del Codice.

Per la partecipazione alla gara, le imprese - in forma singola od associata – devono produrre:

- 1) dichiarazione di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue) con l'indicazione di:
 - natura giuridica
 - denominazione
 - sede legale
 - data inizio attività
 - oggetto attività
 - dati anagrafici del titolare o, in caso di Società, di tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza
 - codice fiscale
 - partita I.V.A.;
- 2) dichiarazione di impegnarsi a mettere a disposizione i materiali, i mezzi e le attrezzature previsti dagli allegati A e B (suddivisione lotti) e dal capitolato speciale d'appalto per ciascun lotto a favore del Comune. La disponibilità del mezzo deve **essere garantita alla data di scadenza della manifestazione di interesse;**
- 3) dichiarazione di aver svolto, per almeno un anno negli ultimi tre anni (2023/2025) servizio analogo su strade di competenza di un Ente pubblico, gestore di una rete stradale;
- 4) dichiarazione di disponibilità, in proprietà o disponibilità con apposito contratto di locazione, leasing, comodato, ecc., di almeno una struttura, debitamente attrezzata, per il ricovero dei mezzi di servizio entro un raggio di **10 Km** dai confini Comunali, al fine di garantire l'effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La struttura dovrà essere nella disponibilità del concorrente **alla data di scadenza della manifestazione di interesse;**

- 5) dichiarazione delle parti che si intendono eventualmente subappaltare a terzi, nel rispetto della disciplina contenuta nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., fino ad un massimo del 49% del servizio, di cui in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese;
- 6) dichiarazione di assumere l'obbligo di eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta e alle condizioni tutte del capitolato speciale d'appalto, avendo preso cognizione completa delle strade ed aree pubbliche oggetto dell'appalto, avendo valutato nella determinazione dei prezzi tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del contratto;
- 7) dichiarazione di essere disponibili ad iniziare l'esecuzione del contratto anche in pendenza di stipulazione del contratto.
- 8) dichiarazione del lotto/i per i quali si intende presentare offerta. **Si precisa che al medesimo operatore economico potranno essere aggiudicati massimo DUE lotti di SPALATURA ed UN lotto di SALATURA.**

In caso di offerta presentata da RTI, il requisito indicato dal precedente punto 1) deve essere posseduto da ogni membro del raggruppamento; gli altri requisiti possono essere posseduti dal RTI nel suo complesso.

Il soggetto concorrente può soddisfare il requisito di cui al precedente punto 2) avvalendosi dei requisiti di altro soggetto, ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l'impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I requisiti di cui ai precedenti punti 2) 3) e 4) devono essere comprovati alla scadenza della manifestazione di interesse, con le seguenti modalità:

punto 2): documentazione relativa alle attrezzature e libretti di circolazione dei mezzi, contenente l'esatta indicazione del mezzo o dei mezzi, completa del/i numero/i di targa, potenza, con descrizione e schede tecniche, certificato di proprietà o contratto di disponibilità delle attrezzature per lo svolgimento del servizio;

punto 3): copia del contratto di appalto sottoscritto con Ente pubblico;

punto 2) e punto 4): copia del contratto di disponibilità delle strutture e dei mezzi richiesti.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione.

L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.

Il Comune si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, come previsto dall'art. 18 comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., anche in pendenza della stipula del contratto, previa acquisizione della documentazione prevista per legge.

ARTICOLO 6 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Per garantire tempestività ed efficienza del servizio è necessario che le ditte, possiedano i seguenti requisiti:

1) Sede operativa delle ditte-deposito mezzi

L'appaltatore che opera il servizio deve avere la propria sede operativa per l'intera durata del periodo di validità del contratto entro un raggio di **10 Km** dai confini Comunali, al fine di garantire l'effettiva operatività dei mezzi impiegati, in ogni condizione atmosferica e di transitabilità delle strade. La struttura dovrà essere nella disponibilità del concorrente **alla data di scadenza della manifestazione di interesse.**

2) Automezzi ed attrezzature dell'appaltatore

Possedere automezzi e attrezzature con le caratteristiche specificate al successivo art. 7 obbligatoriamente approvati od omologati da parte della M.C.T.C. ai sensi dell'articolo n. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada, provvisti della necessaria ed adeguata polizza RCA in corso di validità.

Dovrà essere allegata all'offerta la copia della carta di circolazione con esplicita menzione di approvazione od omologazione.

Gli automezzi dovranno essere idonei al servizio da svolgere ovvero di dimensioni adeguate alla larghezza delle strade elencate nel LOTTO affidato. Nel caso in cui il lotto affidato contenga tratti stradali particolarmente stretti l'aggiudicatario è obbligato a dotarsi di mezzi adeguati.

3) Approvvigionamento carburante

L'appaltatore dovrà garantire una scorta di carburante idonea a espletare il servizio anche in caso di mancato approvvigionamento della rete di distribuzione ordinaria.

ARTICOLO 7 - CARATTERISTICHE AUTOMEZZI E ATTREZZATURE

1) Automezzi

- a) Gli automezzi dovranno essere obbligatoriamente muniti di catene su tutti e 4 gli pneumatici, e devono essere approvati ed omologati da parte della M.C.T.C. ai sensi dell'art. 211 e 212 del Regolamento del Nuovo Codice della Strada ed adeguato al percorso ed al servizio a cui viene adibito.

- b) In corso d'opera è autorizzata la sostituzione dell'automezzo e dell'attrezzatura impiegati nel servizio, **previa comunicazione scritta** con allegata fotocopia della carta di circolazione del nuovo automezzo comprovante l'approvazione od omologazione specificata al punto 2) del precedente Articolo "Requisiti richiesti".
- c) Durante il periodo di validità contrattuale, nel caso l'automezzo sia sostituito con uno **di nuova fabbricazione**, nella considerazione dei tempi tecnici necessari alla M.C.T.C. per il rilascio della carta di circolazione, l'appaltatore potrà sostituire l'automezzo solo nel periodo estivo, ed effettuare la procedura di omologazione presso lo stesso ufficio.
- d) Gli automezzi che circolano sulle strade innevate, ai sensi dell'articolo 38 del DPR 495/92, sono considerati "veicoli operativi".
- e) Gli automezzi dovranno essere:
 - I. adeguati a quanto previsto dall'articolo 11 del DPR 495/92 per i dispositivi di segnalazione visiva.
 - II. in regola con le eventuali autorizzazioni necessarie per le macchine operatrici fuori sagoma" (superiore a larghezza 2,55 mt), gli allestimenti saltuari previsti c.d. "lama sgombraneve", e le rispettive patenti di guida necessarie, ai sensi dell'art. 104 del Codice della Strada.

2) Lame spartineve

Le lame da utilizzare per lo sgombero neve saranno del tipo metallico a movimenti idraulici con comandi nella cabina dell'automezzo.

La lama metallica deve essere a vomere orientabile idraulicamente con scarico a destra o sinistra e comando verticale idraulico a doppio effetto, applicata anteriormente ad un automezzo a ruote gommate. La pompa per l'olio dovrà essere azionata, ove possibile, a mezzo del motore stesso della motrice.

Lo sgombraneve avrà un dispositivo posto nella cabina di comando tale da aumentare o da diminuire idraulicamente l'aderenza della lama sul piano stradale e tale da permetterle anche di seguire il terreno liberamente qualora sia necessario ed avrà pure un dispositivo per uno spostamento verticale per un minimo di cm. 30, e dovrà essere inoltre orientabile ed assumere un'inclinazione rispetto alla direzione di marcia da 4° a 45°.

L'altezza della lama sarà non minore di cm. 75 e la sua lunghezza (raschiante al suolo) sarà tale da consentire lo sgombero di metà strada per ogni passaggio in modo di avere in un solo viaggio di andata e ritorno uno sgombero di larghezza pari a mt. 4 - 6 in rapporto alla larghezza della strada assegnata.

Gli spartineve sopra descritti sono del tipo a lama speciale con dispositivi tali da permetterle una piccola rotazione attorno all'asse della direzione di marcia durante il lavoro e tali da stabilizzare l'alerone in posizione orizzontale quando è sollevato.

ARTICOLO 8 - SISTEMI DI CONTROLLO TELEMATICO GPS

L'Appaltatore deve procedere **con onere a proprio carico**, all'installazione sui mezzi dell'appaltatore medesimo di sistemi satellitari di geo localizzazione del mezzo, attivati durante l'espletamento del servizio che verranno forniti dalla Stazione Appaltante. Tale dispositivo, che verrà consegnato in comodato d'uso, dovrà essere fissato al veicolo in modo che sia protetto e sia attivo in modo continuo per tutto il periodo di esecuzione del servizio. **Non verranno erogati i compensi per le giornate in cui non risulti attivo il sistema di controllo senza adeguata giustificazione, in quanto questo strumento permette uno scambio informativo continuo verso l'Ente.**

È compito dell'Appaltatore garantire l'installazione a regola d'arte del dispositivo, la manutenzione, l'eventuale sostituzione in qualunque evenienza, attivare e controllare il corretto funzionamento del sistema ogni qual volta vi sia una allerta meteo ed avvisare tempestivamente il personale della Stazione Appaltante per segnalare eventuali problemi o anomalie. L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per dispositivi non funzionanti o trasferiti o smontati senza autorizzazione. Il dispositivo registrerà la propria posizione e trasmetterà al centro di controllo tale registrazione insieme a dati di diagnostica.

Qualora al centro non dovesse pervenire l'invio di dati quotidiano, dopo le verifiche del caso (prove di connessione e forzatura dell'invio dal centro) verrà chiesto all'appaltatore di verificare il corretto funzionamento del dispositivo (es. presenza di alimentazione) e di provvedere al ripristino della sua funzionalità.

I costi di fornitura della strumentazione per il numero minimo di mezzi richiesti sono a carico della stazione appaltante; l'appaltatore sarà invece responsabile della custodia ed eventuale manutenzione agli strumenti. L'amministrazione si riserva la possibilità di rivalersi direttamente sull'appaltatore nel caso di danni causati agli strumenti affidati, danni che dovranno essere risarciti nei tempi e modi previsti dalla ditta fornitrice degli strumenti.

La strumentazione fornita dovrà essere restituita integra al termine del periodo di appalto.

ARTICOLO 9 – GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE

Al momento della stipulazione del contratto o comunque prima dell'inizio del servizio, se si è dato avvio all'esecuzione in via d'urgenza, la ditta aggiudicataria deve prestare **garanzia reale pari al 5% dell'importo complessivo annuale del contratto** (oneri fiscali esclusi) ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. 36/2023 e smi., mediante Fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria di impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni autorizzate dalle vigenti norme in materia ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 36/2023 e smi.

La cauzione dovrà prevedere, pena la non accoglibilità della stessa:

- espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta del Concedente, ogni eccezione rimossa e con rinuncia, altresì, della decadenza di cui all'art 1957 del codice civile;
- espressa dichiarazione che la società garante resta impegnata per le inadempienze del Concessionario, per gli obblighi di cui alla polizza, anche dopo la scadenza della polizza stesse e comunque sino ad espresso svincolo che avverrà con la restituzione dell'originale riportante l'avvenuto svincolo o con dichiarazione dell'ente garantito che libera la società garante da ogni responsabilità in ordine alle garanzie prestate.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'appaltatore, di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall' eventuale inadempimento delle condizioni medesime.

L'Appaltatore è altresì obbligato a presentare **polizza**, in corso di validità per tutta la durata contrattuale, per R.C.T. da stipularsi con Compagnia di Assicurazione di primaria importanza e a provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del presente Capitolato e loro pertinenze.

La polizza R.C.T. dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del servizio sui tratti delle Strade oggetto del presente Contratto, e la stessa dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'Appaltatore.

Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti:

R.C.T.

- catastrofe Euro 3.000.000,00
- per persona Euro 3.000.000,00
- per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00

R.C.O.

- per sinistro Euro 3.000.000,00
- per persona lesa Euro 3.000.000,00

Tali polizze dovranno essere presentate al Comune prima dell'inizio del servizio. La stazione Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'Appaltatore e la Compagnia di Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti del Comune anche, e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

Se l'appaltatore è dotato di una propria polizza deve presentare appendice di copertura specifica di cui sopra.

ARTICOLO 10 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Sono dovuti dall'appaltatore che non ha ottemperato agli oneri assunti, i danni subiti dalla stazione appaltante a seguito della mancata stipulazione del contratto.

ARTICOLO 11 – SUBAPPALTO

Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione del Comune, è soggetto ai limiti di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. ed altresì alle seguenti condizioni:

- che il concorrente abbia indicato all'atto dell'offerta le parti del contratto che intende subappaltare, comunque fino ad un massimo del 49% del servizio, di cui in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese;
- che l'appaltatore provveda, prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione, al deposito del contratto di subappalto presso il Comune di Castelnovo ne' Monti, corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l'esecuzione del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui al precedente art. 5 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.

L'appaltatore trasmette al Comune, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore; qualora le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista non siano trasmesse entro il predetto termine il Comune procede ai sensi dell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Il pagamento diretto dei subappaltatori è disciplinato dall'art. 119, comma 11 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.; in tale caso, l'appaltatore comunica al Comune la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo.

L'affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:

- a) l'appaltatore deve praticare, per le parti affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione, ribassati in misura non superiore al 20%;
- b) l'appaltatore corrisponde al subappaltatore gli oneri della sicurezza relativi alle prestazioni affidate, senza applicare alcun ribasso;
- c) il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

ARTICOLO 12 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

- a) Le ditte affidatarie del servizio dovranno essere reperibili dal 1 Novembre al 31 Maggio di ogni periodo invernale.
- b) Si prescrive la dotazione obbligatoria di telefono cellulare per tutti gli operatori in servizio, che dovrà essere mantenuto sempre attivo durante tutta la stagione invernale; le eventuali variazioni di detto numero dovranno essere tempestivamente comunicate all' Ufficio Tecnico Comunale. Si precisa che gli addetti al controllo dell'Ufficio Tecnico Comunale, dovranno essere a conoscenza dei nominativi e dei numeri telefonici dei singoli operatori al servizio su tutti i lotti.
- c) Il servizio di spalata neve dovrà essere eseguito per tutto il periodo di validità del contratto, nell'arco dell'intera giornata (24 ore), sia nei giorni feriali che festivi e con qualunque condizione meteorologica.
- d) Gli spartineve partiranno di norma, senza alcun preavviso da parte del personale dell'Ufficio Tecnico Comunale preposto alla sorveglianza, non appena la neve abbia raggiunto l'altezza di **cm. 5** al primo viaggio, e dovrà essere ripetuta ogni volta che successivamente raggiungerà i **cm. 7**.
- e) Ogni ditta dovrà iniziare le operazioni di sgombero neve nel rispetto dei tempi sopraesposti, eseguendo il servizio in base alle priorità e alle indicazioni riportate all'interno delle schede di ciascun tronco, salvo diverse indicazioni da parte del personale addetto al controllo.
- f) Fuori dai casi di cui al precedente comma d) l'appaltatore dovrà immediatamente intervenire all'ordine del personale comunale addetto al controllo, effettuato tramite chiamata telefonica, recandosi sul lotto assegnato entro il termine massimo di 30 minuti dalla chiamata;
- g) Lo sgombero della neve deve avvenire con l'avvertenza di garantire la più ampia larghezza transitabile della carreggiata, garantendo la pulizia di tutti gli innesti delle strade (statali, provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico) sulle quali, a causa dello sgombero della neve eseguito dal proprio automezzo, si siano verificati accumuli. Eventuali accumuli di neve devono essere collocati fuori dalla sede pavimentata, **con l'avvertenza di non ostacolare eventuali viali pedonali presenti o danneggiare i manufatti esistenti a lato strada.**
- h) Le operazioni dovranno essere eseguite senza produrre danni alle pavimentazioni stradali in genere e agli altri manufatti eventualmente presenti (marciapiedi, guard-rail, recinzioni, la segnaletica verticale, colonnine elettriche-telefoniche-gas, pensiline bus, dossi artificiali o altre strutture esistenti). **È competenza dell'appaltatore, previa ricognizione sulla zona assegnata, individuare detti manufatti e segnalare eventuali zone di pericolo per la manovra dei propri mezzi, dandone tempestiva comunicazione ai propri operatori.** Le ditte che durante il loro servizio provocassero danni di qualsiasi genere a cose o persone, sono tenute a darne tempestiva comunicazione al Responsabile del Servizio Comunale.
- i) **Le ditte esecutrici non dovranno interrompere il servizio sulle strade assegnate per altro lavoro che esuli da quello assegnato.**
- j) Il lavoro di spalatura neve si ritiene ultimato quando saranno completamente sgombrati dalla neve le sedi viabili asfaltate o sterrate (per le strade sterrate con una tolleranza di 20 cm.) dai cigli stradali e la completa pulizia degli innesti stradali, salvo nei casi di nevicate ripetute; il lavoro sarà comunque ritenuto ultimato quando il personale addetto alla sorveglianza l'avrà ritenuto tale. L'intervento dell'appaltatore e/o del personale dovrà essere eseguito con perizia ed efficienza; gli operatori dovranno altresì prestarsi per mantenere un buon rapporto con l'utente del servizio, adoperandosi per limitare al massimo i disagi che questo tipo di interventi può comportare.
- k) La larghezza dello sgombero dovrà essere la massima consentita dall'apertura dello spartineve e comunque non inferiore alla larghezza della carreggiata utile per tutte le strade per il primo sgombero, salvo per le strade aventi larghezza di carreggiata superiore a mt. 7.00. Per i viaggi successivi su tutte le

strade, ove non sia possibile mantenere la larghezza primitiva, lo sgombero potrà essere proporzionalmente più stretto, ed inoltre potrà essere ridotto solo nei casi di ostacoli permanenti o accidentali, posti lateralmente alla carreggiata.

- l) **Gli interventi di spondamento e allargamento oltre la tolleranza sopra citata, dovranno essere preventivamente concordati e autorizzati dal Responsabile del Servizio Comunale, pena l'esclusione del servizio dalla contabilità.**
- m) **L'appaltatore** è tenuto ad ottemperare alle disposizioni che saranno comunque impartite dal personale addetto al controllo.
- n) Il servizio di spalatura neve dovrà essere effettuato mediante l'utilizzo degli automezzi e delle attrezzature che l'appaltatore ha dichiarato di possedere e per le quali questa Amministrazione ha autorizzato l'utilizzo; **è tassativamente vietato utilizzare automezzi non autorizzati.** Nel caso durante il servizio si verificassero guasti alle macchine di natura od entità tali da non poter essere riparati sul posto ed in brevissimo tempo, **l'Appaltatore** (provvedendo a dare comunicazione immediata al Responsabile del Servizio Comunale) **dovrà prontamente intervenire con mezzi di riserva adeguati ed a norma**, che verranno retribuiti secondo l'elenco prezzi allegato al presente capitolato.
- o) In caso di nevicate eccezionali e qualora l'appaltatore si trovasse in difficoltà ad assicurare il servizio, il Responsabile del Servizio Comunale si riserva la facoltà di intervenire direttamente o a far intervenire in aiuto altre ditte con automezzi idonei; a tal fine le ditte assegnatarie dovranno garantire la massima collaborazione all'Amministrazione al fine di garantire la completezza del servizio secondo le indicazioni del personale incaricato dalla stazione appaltante, provvedendo a segnalare tempestivamente eventuali situazioni critiche.
- p) Si ricorda che è competenza di ciascun frontista provvedere alla manutenzione e alla pulizia dei fronti strada, in particolare per quanto riguarda la presenza di alberi e arbusti ai limiti della carreggiata; **prima dell'inizio di ciascuna stagione invernale è compito dell'appaltatore individuare e segnalare al Settore Lavori Pubblici comunale le situazioni più critiche che potrebbero pregiudicare gravemente l'esecuzione del servizio. Il Settore Lavori Pubblici provvederà tempestivamente ad ordinare, in termini di legge, ai frontisti proprietari inadempienti di provvedere al taglio, qualora i medesimi non ottemperino, il Settore Lavori Pubblici per l'esecuzione dei lavori necessari, potrà avvalersi dell'intervento dell'appaltatore al prezzo di cui al prezziario regionale, rivalendosi successivamente sui frontisti stessi.**
- q) L'appaltatore dovrà aver cura di adottare, nell'espletamento del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando e facendo osservare tutte le norme di sicurezza per la prevenzione degli infortuni previste in particolare dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. il personale addetto dovrà essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale richiesti dalla normativa (DPI).
- r) Nel caso in cui l'impresa assegnataria dell'appalto, nell'arco di validità del medesimo, si trovasse per cause indipendenti dalla propria volontà, nelle condizioni di dovere rinunciare al servizio, dovrà darne comunicazione scritta, all'Amministrazione, **a mezzo PEC** Al fine di assicurare la percorribilità e sicurezza stradale nonché continuità del servizio, **l'Amministrazione si riserva l'autonomia di valutazione** di tale rinuncia e della relativa tempistica di risoluzione del contratto.
- s) **Il servizio di spargimento sale verrà eseguito nel seguente modo:**
 - 1. **Su iniziativa dell'appaltatore quando lo stesso ritenga opportuno procedere. In caso di dubbio l'appaltatore può confrontarsi telefonicamente con il Reperibile o del Responsabile del settore LLPP.**
 - 2. **Su invito del Reperibile o del Responsabile del settore LLPP.**
- t) All'inizio di ogni stagione invernale, l'Amministrazione comunale, a proprio carico, provvede a rendere disponibile presso il deposito di stoccaggio del cloruro di sodio (salgemma o sale marino) di Via Boaro presso il magazzino comunale, una quantità di sale antigelo adeguata a soddisfare le esigenze della stagione invernale, o comunque a reintegrare la scorta al fine della garanzia del mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle strade oggetto dell'appalto;
- u) Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o loro tratti, il servizio di sgombero neve e di spargimento di materiali antigelo sarà a carico di altro Ente senza che l'impresa possa elevare eccezioni o riserve o pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nel presente Capitolato per la diminuzione del servizio. nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
- v) Nel caso di impresa agricola individuale aggiudicataria dell'appalto (o subappaltatrice), i soli soggetti autorizzati alla conduzione dei mezzi sono il titolare dell'impresa, i coadiuvanti iscritti alla gestione INPS-area agricola o i lavoratori dipendenti con adeguata qualifica.

ARTICOLO 13 – PENALI

L'appaltatore è tenuto a rispettare le norme e modalità di esecuzione dei lavori riportate nel presente Capitolato.

Qualora nello svolgimento del servizio l'appaltatore non ottemperasse a quanto stabilito all'Articolo 12 "Modalità di esecuzione del servizio" l'Amministrazione applicherà una penale di € 250,00 per ogni ½ ora di ritardo.

Se durante lo svolgimento del servizio verrà utilizzato un mezzo operativo diverso da quello regolarmente segnalato all'Amministrazione, sia pur regolarmente omologato per il tipo di lavoro, ma senza preventiva autorizzazione dalla stazione appaltante, verrà riconosciuto un corrispettivo ridotto del 50% rispetto a quello documentato dalla bolletta oraria, raddoppiabile in caso di recidiva.

In presenza di servizio incompleto (mancata apertura dei tratti assegnati), ad esclusione di casi eccezionali descritti all'articolo precedente, verrà applicata una penale pari al costo complessivo necessario per lo sgombrò neve, da effettuare con mezzo idoneo, applicando il prezzo stabilito nel capitolato speciale d'appalto.

In caso di mancato rispetto delle norme e modalità di esecuzione del servizio verrà effettuato un primo richiamo scritto inviato per PEC; se quest'ultimo rimanesse senza effetto si procederà ad un secondo richiamo scritto inviato per PEC. Se i due richiami precedenti rimarranno senza effetto o l'appaltatore non ottempererà a quanto previsto al precedente Articolo "Modalità di esecuzione del servizio" si provvederà d'ufficio alla risoluzione del contratto.

È competenza dell'appaltatore la custodia e l'utilizzo corretto della strumentazione GPS fornita dalla stazione appaltante; eventuali danni dovuti ad incuria o ad un utilizzo non corretto dell'attrezzatura dovranno essere risarciti alla Stazione appaltante, secondo le condizioni previste nel contratto di fornitura.

La mancata installazione o un utilizzo non conforme della strumentazione GPS fornita dalla stazione appaltante, determinerà la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento della parte di servizio eseguita regolarmente; da tale somma saranno detratti eventuali penali e/o danni subiti dalla Stazione appaltante.

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione via PEC, senza necessità di ulteriori adempimenti, oltre che nei casi di cui all'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) inadempimento alle disposizioni del Responsabile del Servizio Comunale riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- b) sospensione del servizio o mancata ripresa degli stessi da parte dell'esecutore senza giustificato motivo;
- c) rallentamento del servizio, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione del servizio nei termini previsti dal contratto;
- d) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;
- e) sostituzione dell'automezzo indicato in offerta con altro non rispondente alle caratteristiche indicate in contratto, inaffidabilità ed insufficienza organizzativa nell'esecuzione delle attività previste;
- f) in ogni caso in cui il Responsabile del Servizio Comunale accerta comportamenti dell'appaltatore che concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita del servizio stesso.

In particolare si potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi:

- 1) frode nell'esecuzione del servizio;
- 2) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- 3) gravi violazioni alle norme in materia di sicurezza sul lavoro, o alle norme relative agli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali in materia relativa alle retribuzioni o altre posizioni simili;
- 4) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
- 5) in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ivi comprese quelle previste dal protocollo antimafia.

Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza del servizio eseguito.

Qualora nel caso di inizio prestazioni si manifestassero ipotesi di grave inadempimento, in pendenza della stipulazione del contratto, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento danni.

Il recesso è previsto e regolato dall'art. 123 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 15 - DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO

Fa parte integrante del contratto il presente capitolato speciale d'Appalto, gli allegati A "LOTTI SPALATURA NEVE" e B "LOTTI SPARGIMENTO SALE", il codice di comportamento adottato da questo Ente, reperibile

sul sito istituzionale www.comune.castelnovo-nemonti.re.it e l'“Addendum al Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto dal Comune di Castelnovo ne' Monti ed il Prefetto in data 28/03/2023 reperibile sul sito del Comune al link: https://www1.prefettura.it/reggioemilia/contenuti/Enti_locali-10498.htm.

Si intendono inoltre applicabili il Codice Civile, il D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., nonché la scrupolosa osservanza di tutte le norme concernenti la disciplina della circolazione stradale prevista dal D.Lgs. del 30.04.92 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e dal DPR del 16.12.92 n. 495 "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" e successive modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 16 - ASSUNZIONE O CESSIONE DI STRADE.

Qualora, durante il corso del contratto l'Amministrazione assuma in manutenzione alle strade adiacenti a quelle oggetto del presente contratto, l'Appaltatore si obbliga ad espletare anche su di esse il servizio agli stessi prezzi di cui all'elenco allegato, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

Nel caso di cessione ad altro Ente di strade o loro tratti, il servizio di sgombero neve su di esse verrà a cessare alla data del passaggio della strada ad altro Ente senza che l'Appaltatore possa elevare eccezioni o riserve o pretendere ulteriori compensi oltre quelli previsti nel presente contratto, nei limiti del quinto dell'importo del contratto ai sensi dell'art. 120 comma 9 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

ARTICOLO 17 - IMPIANTO DI RILEVAMENTO SATELLITARE.

1. L'Amministrazione comunale, nella sua funzione di comodante, consegna a titolo gratuito all'Appaltatore che accetta quale comodatario, nello stato di fatto in cui trovasi, i seguenti beni ed attrezzature:
 - sistema di rilevamento satellitare per ogni mezzo adibito al servizio spalatura/salatura composto da N. 1 centralina di localizzazione, già configurata e pronta all'uso con il relativo kit di montaggio (prolunga antenna GPS, staffa), contenente una SIM di comunicazione per la comunicazione GSM/GPRS tra i localizzatori e il software di controllo;
2. La durata del comodato è pari a quella del contratto;
3. L'appaltatore assume a proprio carico l'onere dell'installazione della centralina come da specifiche tecniche consegnate a corredo;
4. L'appaltatore si servirà dei beni e delle attrezzature sopra descritte, con la dovuta diligenza;
5. L'appaltatore assume l'obbligo di:
 - a. garantire la gestione operativa e la manutenzione ordinaria dei beni e delle attrezzature consegnate;
 - b. garantire l'accensione della centralina regolarmente collaudata ogni volta che effettuerà il servizio di cui al contratto;
6. Il bene comodato verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell'uso e della vetustà;
7. L'appaltatore è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia e non può concedere a terzi il godimento della stessa, neppure temporaneamente, sia a titolo gratuito che a titolo oneroso.
8. L'appaltatore rende indenne l'Amministrazione da eventuali danni a terzi provocati dall'uso del bene comodato.
9. Per quanto non previsto nel contratto si rinvia al codice civile all'articolo 1803 e seguenti del codice civile, alle quali le parti si rimettano.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui agli articoli precedenti sono a carico dell'Appaltatore gli oneri seguenti:

1. Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e impianti luminosi, nei tratti stradali interessati dai lavori, lungo i quali tratti il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele; nonché le spese per gli occorrenti guardiani, pilotaggi e ripari che potessero occorrere. Le suddette segnalazioni corrisponderanno ai tipi prescritti dal D.M. 10 luglio 2002 "Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo".
2. L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie, derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattia), nonché il pagamento dei contributi comunque messi a carico del datore di lavoro, come assegni familiari. Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti collettivi nazionali di lavoro per gli operai dipendenti dalle Imprese Edili e/o Cooperative, Aziende industriali ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare detti contratti, e gli accordi integrativi medesimi, anche dopo la scadenza e fino al loro rinnovo. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore

anche se non fosse aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Al fine del rispetto degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore del servizio è tenuto allo scrupoloso rispetto delle norme previste per la prevenzione degli infortuni e per la tutela della salute nei luoghi di lavoro sia per sé che per il proprio personale in applicazione delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Sulle somme detratte non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

3. L'osservanza, durante l'esecuzione dei lavori, delle prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia di prevenzione infortunio ed igiene del lavoro, in particolare quelli previsti dal Nuovo Testo Unico della Sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.). Qualora ciò non avvenga, il responsabile del servizio può disporre, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, la sospensione del servizio, senza che ciò costituisca titolo per l'Appaltatore a richiedere proroghe alla scadenza contrattuale essendo imputabile a fatto e colpa dell'Appaltatore esecutore stesso. In caso di mancato positivo riscontro e di perdurante inosservanza della disposizione di sicurezza impartita l'Appaltatore sarà formalmente diffidato e posto in mora per gravi e/o ripetute violazioni della sicurezza, che costituiscono causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.
4. Il divieto assoluto per l'Appaltatore di concludere contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
5. Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore sarà obbligato durante l'appalto a denunciare al Responsabile del Servizio Comunale le contravvenzioni in materia di polizia stradale che implicino un danno per la strada e relative pertinenze nei tratti interessati dal cantiere di propria competenza. Qualora omettesse di fare tali denunce sarà in proprio responsabile di qualunque danno che potesse derivare al Comune di Castelnovo ne' Monti da tale omissione. Nel caso di mancata denuncia, la spesa resterà a carico dell'Appaltatore, rimanendo impregiudicati i diritti del medesimo verso terzi.
6. L'obbligo di provvedere all'assicurazione della responsabilità civile verso terzi di tutte le macchine operatrici, sia durante il trasferimento da e verso il luogo di lavoro, sia nel corso del lavoro stesso. Le responsabilità per tutti i danni, senza alcuna eccezione, che dal servizio appaltato dovessero derivare per qualunque causa alle persone od alle cose, saranno a carico dell'appaltatore. Al riguardo l'appaltatore medesimo sarà tenuto a fornire comunque al terzo danneggiato le proprie generalità ed il recapito, e dovrà procedere tempestivamente ad effettuare regolare denuncia per il risarcimento dei danni alla propria assicurazione, avendo altresì cura di trasmettere al comune copia delle denunce redatte.
7. L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento adottato da questo ente nonché dai precetti ex DPR n. 62/2013, codice che dichiara di conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice comporta la risoluzione del contratto per inadempimento del rapporto stesso. In caso di violazione di taluni degli obblighi, il Responsabile del Servizio comunale, accertata la compatibilità dell'obbligo violato con la tipologia del rapporto istaurato, provvederà alla contestazione, assegnando un termine di 30 giorni per la presentazione delle giustificazioni. Decorso infruttuosamente il termine predetto, ovvero nel caso che le giustificazioni non siano ritenute idonee, la risoluzione del rapporto è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio comunale, fatto salvo per l'Amministrazione Comunale il diritto al risarcimento dei danni, anche all'"immagine."
8. Tutte le spese per il conducente, carburanti, lubrificanti, installazione del GPS, e l'attrezzatura idonea al servizio richiesto occorrente al funzionamento del mezzo meccanico nonché le spese per l'assicurazione per danni verso terzi, restano a totale carico dell'appaltatore.
9. Obblighi di tracciabilità: ai sensi della L.136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, nella documentazione da presentare per la stipula del contratto, si dovrà indicare, uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, a tutta la gestione contrattuale. Tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura oggetto del contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (sono esentate le fattispecie contemplate all'art. 3, comma 3, della L. 136/2010). Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo gara (CIG), attribuito dall'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Dovranno inoltre essere comunicati le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto c/c dedicato, entro 7 gg. dalla loro accensione o, nel caso di c/c già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa pubblica. È fatto obbligo di provvedere altresì a comunicare ogni modifica ai dati trasmessi. A pena di nullità assoluta, la ditta assumerà gli obblighi di

tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

10. Obblighi derivanti dall'applicazione dell'“Addendum al Protocollo di intesa per prevenire i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata” sottoscritto dal Comune di Castelnovo ne' Monti ed il Prefetto in data 28/03/2023;

Qualora l'Impresa non adempia a qualcuno degli obblighi predetti, la Stazione appaltante avrà piena facoltà, previo invito scritto raccomandato rimasto senza effetto, a provvedere d'ufficio senza alcuna formalità ad addebitare al contraente ogni onere derivante dal mancato adempimento delle suddette prescrizioni e contestualmente ad esperire ogni azione di risarcimento del danno.

ARTICOLO 19 - MODALITÀ DI RETRIBUZIONE DEL SERVIZIO

- a) La prestazione del mezzo meccanico sarà computata in base alle ore di lavoro di sgombero neve o spargimento sale effettive che ogni Ditta svolgerà con il proprio mezzo per pulire le strade e le piazze di sua competenza, applicando i prezzi unitari. **Si precisa che non verranno compensati eventuali trasferimenti per il raggiungimento del lotto assegnato e per il ritorno senza esecuzione del servizio dall'ultimo tronco del lotto; mentre invece saranno retribuiti i trasferimenti e/o congiungimenti tra i vari tronchi del lotto;**
- b) Gli appaltatori sono **obbligati** a consegnare all'Ente entro 20 giorni dall'esecuzione di ciascun servizio, il resoconto delle ore indicante, per ogni uscita, l'orario iniziale e finale del servizio e le ore effettive di lavoro;
- c) **I resoconti attestanti per ogni uscita, l'orario iniziale e finale del servizio e le ore effettive di lavoro, verranno verificati in contraddittorio con i dati registrati nei sistemi GPS in dotazione;**
- d) Tutte le prestazioni effettuate verranno computate secondo le tariffe fissate nell'Elenco prezzi Unitari;
- e) Le fatture dovranno riportare il lotto sul quale si sono svolti i lavori, il tipo e la targa del mezzo impiegato, le ore effettuate con esso ed il numero delle bollette attestanti le ore di prestazione effettuate;
- f) La stazione appaltante riconoscerà un canone annuo a titolo di “disponibilità del mezzo e reperibilità” quantificato in base alla tabella riportata all'Art. 4 del presente capitolato, soggetto a rivalutazione Istat;
- g) I pagamenti verranno effettuati a seguito di presentazione di regolari fatture debitamente vistate dal competente servizio, sulla base delle ore effettivamente prestate.
- h) Il pagamento della quota dovuta per “disponibilità dei mezzi e reperibilità ed allertamento del personale” art. 4 verrà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente vistata dal competente servizio entro il mese di marzo.

Le prestazioni appaltate a misura e forfettarie, sono onnicomprensive di tutto quanto necessario per l'effettuazione del Servizio Sgombero neve e Trattamento Antigelo a perfetta regola d'arte e per la totale durata di una stagione invernale e saranno liquidate in base ai servizi effettivamente eseguiti.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

1. per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, movimentazione, protezione, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto di esecuzione del servizio anche se fuori strada;
2. per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze e il compenso (stipendio) secondo il relativo CCNL di appartenenza;
3. per i mezzi d'opera e macchinari: ogni spesa per dare in opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso, nonché ogni eventuale onere assicurativo e le spese per il loro funzionamento (carburante) e la manutenzione sia ordinaria che straordinaria;
4. per la sicurezza: qualora le esigenze legate alle condizioni metereologiche, rendessero necessarie l'esecuzione di servizi in orario notturno, i maggiori oneri e costi derivanti all'Appaltatore sono da intendersi compresi nello stesso prezzo a corpo. Pertanto nessuna maggiorazione è dovuta per tale onere.

ARTICOLO 20 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN DANNO ALL'APPALTATORE E GARANZIE

Indipendentemente dall'applicazione delle penali e dalla risoluzione del contratto d'appalto, qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, i servizi indicati nel presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà ordinare ad altra ditta l'esecuzione parziale o totale dei servizi omessi dallo stesso, previa comunicazione all'appaltatore inadempiente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati all'Amministrazione.

Per l'esecuzione di tali prestazioni la Stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatore.

ARTICOLO 21 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Il domicilio ad ogni effetto di legge viene eletto dai contraenti presso l'Amministrazione Comunale di Castelnovo ne' Monti. Per ogni controversia che dovesse insorgere e non risolta in accordo bonario, il foro competente sarà esclusivamente quello di Reggio Emilia.

ARTICOLO 22 - ELENCO PREZZI UNITARI

Per l'appalto in oggetto, Il Comune ha provveduto a valutare i costi d'attuazione del servizio come segue (soggetti a ribasso in sede di offerta):

n.	descrizione	ARROTONDATI
1)	Autocarro con cassone ribaltabile per trasporti in economia, per ogni ora di lavoro, compreso conducente, carburante, assicurazioni e quanto altro:	€/ORA
a)	portata fino a q.li 100	58,00
b)	portata da q.li 100 a q.li 250	66,50
c)	portata da q.li 260 a q.li 300 - 4 assi	85,00
2)	Trattore della potenza fino a 90 HP attrezzato con lama spartineve come descritta all'art. 7	72,50
3)	Trattore della potenza da 91 a 130 HP attrezzato con lama spartineve come descritta all'art. 7	85,00
4)	Trattore della potenza superiore a 130 HP attrezzato con lama spartineve come descritta all'art. 7	88,50
5)	Automezzo dotato di fresa frontale – laterale, per ogni ora di lavoro	118,00
6)	Ruspa o pala meccanica (terna), compreso il conducente, carburanti assicurazioni, compreso trasporto e quant'altro per ogni ora di lavoro effettivamente svolto:	
a)	della potenza fino a 100 HP	58,00
b)	della potenza oltre 100 HP	66,50
c)	pala tipo BENFRA 135HP semovente della potenza di 135 HP	81,00
d)	pala tipo CAT 960F della potenza di 200 HP per ogni ora di lavoro	99,50
e)	pala tipo CAT 962G della potenza di 210 HP per ogni ora di lavoro	105,50
7a)	Salatura con spargisale trainato da trattore per ogni ora di lavoro	81,00
7b)	Salatura con spargisale su autocarro per ogni ora di lavoro:	88,50
7c)	Salatura lotto H con spargisale dotato di spaglio tramite ventola	94,50
8)	Compenso a corpo per pulizia innesti delle strade statali, provinciali o comunali dalla neve ivi accumulatasi in conseguenza del passaggio dello spartineve e per spese sostenute dall'Appaltatore per la manutenzione dell'attrezzatura sgombraneve, nonché per la disponibilità dei mezzi e reperibilità ed allertamento del personale addetto agli sgombri. La quota fissa annuale per disponibilità del mezzo e reperibilità per la stagione invernale, a Lotto, considerando i periodi 01/11/2026 - 30/06/2029:	€/ANNO
a)	n. 1 quota standard per ogni Lotto di spalatura.	2.845,00
b)	n. 1 quota standard per ogni Lotto di salatura nel caso di aggiudicazione di singolo lotto di salatura.	2.845,00
c)	n. 1 quota standard per ogni Lotto di spalatura per lotto DISAGIATO.	3.127,00
d)	n. 1 quota standard per ogni Lotto di salatura nel caso di aggiudicazione di singolo lotto di salatura per lotto DISAGIATO.	3.127,00
	<i>In presenza di servizio di salatura in aggiunta alla spalatura e con disponibilità di più mezzi da parte dell'appaltatore:</i>	
e)	N. 1 quota maggiorata per ogni Lotto comprendente servizio di salatura su un lotto e servizio di spalatura su un lotto.	3.863,00
f)	N. 1 quota maggiorata per ogni Lotto comprendente servizio di salatura su un lotto e servizio di spalatura su un lotto DISAGIATO.	4.255,00

Tutti i prezzi sopra elencati sono soggetti a ribasso in sede di gara e a rivalutazione ISTAT annuale.

ARTICOLO 23 - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO

All'atto della consegna del servizio l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell'area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore provvederà altresì:

- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell'area di lavoro all'atto della consegna degli stessi;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori con particolare riferimento alle dotazioni personali prescritte dal D.Lgs. n. 81/2008;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d'opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell'inizio di ogni lavorazione prevista nell'appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente il Comune di Castelnovo ne' Monti, in caso di infortunio, incidente od altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.

Il Comune di Castelnovo ne' Monti si riserva, tramite personale incaricato, ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

È fatto obbligo all'appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro.

L'Appaltatore conviene con il Comune di Castelnovo ne' Monti che, come disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il responsabile del servizio comunale stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s'impegna a risarcire il Comune di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

ARTICOLO 24 - SPESE DI CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato per singolo lotto con scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo, di registro e di scritturazione del contratto d'appalto e suoi allegati e delle copie occorrenti, sono a carico dell'Appaltatore. L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART. 25 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente capitolato.